

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANNELLA, CANELLI, FOTI

Disposizioni in materia di recupero dei danni erariali accertati
con sentenza definitiva della Corte dei conti

Presentata il 20 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da notizie riferite all'anno 1996 risultava che la Corte dei conti avesse emesso nel solo ambito dei Ministeri 1026 condanne nei confronti di funzionari e dipendenti ritenuti responsabili di aver cagionato danno erariale allo Stato.

Dette condanne avevano generato crediti per 251,8 miliardi di vecchie lire, mentre le somme recuperate dallo Stato ammontarono al 2,8 per cento.

Nell'anno 1994 risultavano emesse 191 condanne per oltre 10 miliardi di lire, con un totale di somme recuperate pari al 2 per cento.

Sempre in base a sentenze della Corte dei conti, risultava che i comuni dovessero in quegli anni recuperare 30 miliardi di

vecchie lire, mentre risulta che abbiano incassato circa 760 milioni, cioè meno del 3 per cento; gli incassi riguardanti le province e le regioni non superavano l'1 per cento dell'importo complessivo delle condanne emesse.

Della questione si è occupato, ma non compiutamente, il legislatore quando ebbe a convertire in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, che apportava modifiche della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

L'approvazione della presente proposta di legge favorirà il recupero del danno erariale in misura molto più consistente rispetto a quello che, sulla base dei dati di cui sopra, appare oggi possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I soggetti nei cui confronti, alla data del 30 giugno 1998 è stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, non a titolo di dolo e in assenza di corrispondente sentenza penale di condanna, al pagamento di una somma non superiore a 51.645,69 euro, oltre interessi e spese del giudizio, anche ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*quater*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono ammessi, al fine di rendere effettivo il recupero del credito erariale, al pagamento in via transattiva di un importo pari a un quinto delle somme di cui risultano debitori.

2. La facoltà di cui al comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, direttamente dal debitore, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con pagamento in favore dell'ente creditore.

